



Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati

presso
Ministero della Giustizia

Prot. n. 6849 del 19 maggio 2016
Serv. MB Area 4/
Rif. del
Allegati

Ai Signori Presidenti dei Consigli
dei Collegi Geometri e Geometri
Laureati

Ai Signori Presidenti dei Comitati
Regionali Geometri e Geometri
Laureati

Ai Signori Consiglieri Nazionali
Alla Cassa Italiana di Previdenza
ed Assistenza Geometri Liberi
Professionisti

LORO SEDI

Oggetto: Formazione Professionale Continua – Corsi abilitanti

In riscontro ad alcuni quesiti pervenuti ed in continuità con la precedente nota prot. n. 9861/2014, si rende necessario ribadire ed integrare alcune indicazioni sull'attribuzione dei Crediti Formativi Professionali, in particolare se derivanti dalla frequenza di corsi, previsti da specifica normativa e definiti, pertanto, "abilitanti" o per il mantenimento dell'abilitazione conseguita.

E' evidente che per la tipologia di corsi previsti da apposita normativa, la gestione informatica dell'evento, con conseguente attribuzione dei CFP al professionista, non può prescindere da una puntuale verifica della conformità del corso alla normativa stessa, soprattutto laddove il professionista frequenti il corso esternamente al Collegio e faccia richiesta di assegnazione CFP, tramite il SINF.

Piazza Colonna, 361
00187 Roma

Tel. 06 4203161
Fax 06 48912336

www.cng.it
cng@cng.it

C.F. 80053430585



Pertanto, pur non entrando in una disamina puntuale delle rispettive normative, si riassumono, di seguito, alcuni criteri generali, utili per la verifica di cui sopra, da effettuarsi sia nella fase di organizzazione da parte del Collegio che nella fase di assegnazione dei CFP, se riferiti a corsi frequentati esternamente al Collegio.

Tali corsi **devono** essere svolti nel rispetto della normativa di riferimento che determina:

1. i soggetti che possono erogare tale formazione, puntualmente individuati da tutte le normative di riferimento e dai quali non è possibile derogare, (a titolo di esempio si evidenzia l'elenco riportato all' art. 98, c. 2ⁱ, del D.Lgs. n. 81/2008, relativamente ai soggetti legittimati ad erogare corsi per CSP/CSE; tale elencazione dei soggetti formatori deve intendersi tassativa, posto che null'altro viene disposto dall' Allegato XIV “Contenuti minimi del corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori).
2. la competenza del personale docente: le caratteristiche professionali per svolgere l'attività di docenza nei corsi di formazione devono essere verificate e garantite dai soggetti organizzatori. In alcuni casi, ad esempio in materia di salute e sicurezza sul lavoro, i requisiti minimi, sono individuati dal D.M. 6 marzo del 2013, ritenendo opportuno, nell' interesse della Categoria, ovviamente, un livello superiore.
3. le modalità di svolgimento, in particolare per quanto attiene:
 - a. alla possibilità o meno di erogare il corso in modalità e-learning (Formazione A Distanza –FAD), totalmente e/o parzialmente;
 - b. alle eventuali autorizzazioni, da ottenere prima dell'erogazione del corso (Certificatori energetici su base nazionale con autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, formazione e aggiornamento per l'iscrizione/mantenimento negli elenchi dei VV.FF., con autorizzazione del Ministero dell'Interno e previsti aggiornamenti degli Amministratori di condominio, con la relativa comunicazione, preventiva, al Ministero della Giustizia;
 - c. alla possibilità di dimostrare gli aggiornamenti effettuati anche frequentando **seminari**, ricordando che tale possibilità, al momento, è consentita **esclusivamente** per gli aggiornamenti dei Coordinatori della Sicurezza nei cantieri (CSP-CSE) e per i Professionisti antincendio, (mentre è esclusa per gli RSPP-ASPP) e comunque a condizione che l'argomento trattato sia



compatibile con la specifica attività professionale e nell'osservanza delle regole previste dalle rispettive normative di riferimento;

d. al numero dei partecipanti, sia per la partecipazione ai corsi che per la partecipazione ai seminari di cui al punto precedente. E' evidente che quando la normativa impone un numero massimo di partecipanti, tale vincolo deve essere rispettato. Qualora il corso sia rivolto a più figure professionali e per le stesse fossero imposti vincoli diversi, è indiscutibile che deve essere applicato il criterio più stringente (es: nel caso in cui il corso possa essere ritenuto valido per CSP/CSE ed RSPP/ASPP, essendo, per questi ultimi, previsto il n. massimo di 30 partecipanti, tale numero riveste il limite dei possibili partecipanti al corso).

4. i contenuti, spesso indicati in modo sintetico, sono da approfondire ed aggiornare in ragione delle evoluzioni normative e/o tecniche;

5. il numero di ore, che la norma individua, sia per quanto riguarda la formazione iniziale che per gli aggiornamenti. Per gli aggiornamenti si rende necessaria la dimostrazione della frequenza di corsi con numero di ore pari al 100% delle ore previste dalla norma;

6. l'esame finale, se previsto obbligatorio consente l'attribuzione dei 3 CFP aggiuntivi previsti dal Regolamento Formazione; si esclude, pertanto, la possibilità di attribuire tali crediti ad ogni singolo modulo di un corso di aggiornamento, posto che non tutti i corsi di aggiornamento prevedono un esame obbligatorio finale.

Particolare attenzione, inoltre, è da dedicarsi al rilascio e/o alla verifica degli Attestati che, nello specifico, se riferiti alla tipologia di Corsi/Seminari in argomento, devono:

1. riportare **chiaramente** tutte le informazioni, spesso previste **obbligatorie** dalla norma (vedi, ad esempio, l'indicazione puntuale del o dei Macrosettori Ateco di riferimento per i Corsi di Formazione e aggiornamento per gli RSPP-ASPP (Modulo B), o l'autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico per i corsi Certificatori energetici su base nazionale) oltre che i riferimenti precisi della relativa normativa:
 - a. la verifica di attestazioni valide sia per gli **aggiornamenti CSP/CSE che per gli RSPP/ASPP e riferite a tutti i macrosettori Ateco**, presenta delle oggettive difficoltà.



Sono difficilmente valutabili le attestazioni di aggiornamenti CSP/CSE e RSPP/ASPP se riferite, per quest'ultima figura, a tutti i macrosettori Ateco (vedi la trasversalità del modulo, l'abilitazione del docente, etc.).

Risulta, invece, evidente la sovrapposizione delle tematiche trattate e comuni alle figure professionali succitate, laddove gli aggiornamenti sono effettuati con riferimento al macrosettore Ateco 3 (costruzioni);

b.l'indicazione generica - corso di aggiornamento D.Lgs. n. 81/2008 oppure, per i Certificatori Energetici su base nazionale, l'indicazione del D.P.R. n. 75/2013 - non può essere sufficiente;

1. consentire di individuare, esattamente, la figura professionale che si è formata o aggiornata;
2. consentire di imputare le effettive ore di aggiornamento alla specifica figura professionale.

Per facilitare la gestione informatica di tale tipologia di corsi, è stata messa a disposizione nel SINF – Offerta formativa - una apposita sezione “Corsi/Seminari previsti da specifica normativa” nella quale sono stati inseriti tutti i corsi di tale tipologia, lasciando, inoltre, la possibilità di richiedere, sia al Collegio che al professionista la convalida/accredito di ulteriori corsi.

Risulta evidente che lo strumento informatico messo a disposizione non può essere utilizzato per richiedere la convalida/accredito di corsi che non rientrano in tale tipologia, poiché è la normativa che deve prevedere uno specifico corso, non basta che il corso abbia per oggetto una normativa.

Per concludere, si rinnova l'invito a veicolare agli iscritti una esauriente informazione sui corsi in argomento, al fine di facilitare una adeguata e preventiva valutazione dei percorsi formativi che gli stessi intendono intraprendere, con lo scopo di evitare eventi pubblicizzati in modo poco trasparente e/o non adeguatamente dettagliati sulla validità dell'abilitazione che si andrà a conseguire o che si intende mantenere.

Con i migliori saluti

Ti/

IL PRESIDENTE
(Maurizio Susoncelli)



5° foglio – segue pagina

del Prot. N°

ⁱ 2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dagli ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia. Fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui all' *allegato XIV*, sono fatti salvi gli attestati rilasciati nel rispetto della previgente normativa a conclusione di corsi avviati prima della data di entrata in vigore del presente decreto.